

Importazione di mascherine tra regole doganali e IVA

03/06/2020 - Sara Armella, Sara Pestarino

Allegati:

Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12

Nota MISE 23 aprile 2020 n. 107886

Inquadramento

Nell'ambito delle misure doganali imposte dalla decretazione d'urgenza, desta particolare interesse la disciplina relativa alle mascherine, poiché rappresentano uno strumento indispensabile, e forse il più utile, ai fini del contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il presente contributo analizza la **disciplina emergenziale delle sole importazioni** di tale prodotto, considerato che la regolamentazione restrittiva dell'esportazione, in essere fino a pochi giorni fa, è venuta meno.

Con i Reg. UE 402/2020 e Reg. UE 426/2020 la Commissione europea aveva, infatti, approntato una disciplina restrittiva volta a subordinare l'**esportazione** di taluni dispositivi sanitari di protezione, tra cui le mascherine, al rilascio di una preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Tali misure, volte a garantire una quantità di dispositivi di protezione individuale sufficiente a soddisfare la domanda emergenziale interna all'Ue, sono **cessate a partire dal 26 maggio** scorso e, pertanto, l'esportazione di mascherine al di fuori del territorio dell'Unione è adesso libera da vincoli.

Dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici e mascherine generiche

Negli scorsi mesi si sono susseguiti molteplici interventi sul tema dell'importazione di mascherine, creando una certa confusione anche tra gli operatori del settore. Alla fine del mese di aprile, l'Agenzia delle dogane ha fatto chiarezza sul tema, pubblicando la Guida per lo sdoganamento delle mascherine, con l'obiettivo di contrastare l'immissione nel mercato interno di dispositivi non conformi o contraffatti.

Occorre, innanzitutto, distinguere le diverse tipologie di presidi in commercio: se da un lato vi sono le categorie dei **dispositivi medici**, ossia le c.d. mascherine chirurgiche monouso e dei **dispositivi di protezione individuale (DPI)**, ossia le Ffp2 e Ffp3, che necessitano di essere certificate dal marchio CE, dall'altro vi è una terza tipologia, costituita dalle **mascherine generiche**, che a differenza delle prime due non ha bisogno di certificazioni per l'immissione sul mercato.

Risulta evidente che la distinzione è rilevante, in quanto il problema della contraffazione nasce principalmente proprio con riferimento all'**apposizione del valido marchio CE** sui prodotti appartenenti alle prime due tipologie, il quale, se presente, consente di sdoganare immediatamente le mascherine.

Per i casi in cui la **marcatatura CE non sia presente** o quelli in cui, seppur presente, sia **invalida**, stante la necessità di approvvigionare rapidamente il mercato con tali dispositivi, il Governo ha previsto una procedura in deroga per ottenere la **regolarizzazione** necessaria ai fini dello sdoganamento (art. 15 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).

La procedura di **importazione in deroga** è analoga per i dispositivi medici e per i DPI e prevede

l'esecuzione di specifici test seguiti dall'invio di una autocertificazione, ma differisce con riferimento all'**istituto** a cui presentare detta autocertificazione: l'Istituto Superiore della Sanità per i primi; l'Inail per i DPI. Tali istituti dovranno pronunciarsi favorevolmente affinché le mascherine possano essere sdoganate quale dispositivo medico o di protezione individuale e possano essere immesse in commercio. Sino a tale momento, è ammesso solo lo “**sdoganamento condizionato**”, ossia con obbligo di tracciabilità e divieto di immissione in commercio.

Se il presidio non ottiene la certificazione da parte dei predetti istituti, viene **declassata** in “mascherina generica”, qualora sia consentita la rietichettatura; in caso contrario (se ad esempio il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), le mascherine devono essere **distrutte**.

La **mascherina generica**, infine, è quel dispositivo filtrante che, a differenza delle prime due tipologie, non ha di per sé la capacità testata di proteggere da eventuali contagi, ma rappresenta un utile strumento per il distanziamento sociale. Come anticipato, tali protezioni non necessitano di certificazioni per poter essere immesse sul mercato, tuttavia devono essere rispettati alcuni doverosi adempimenti, giacché possono essere sdoganate soltanto se soddisfano le **condizioni** prescritte nella Nota MISE 23 aprile 2020 n. 107886. In particolare:

- a) non devono recare la marcatura CE;
- b) nelle confezioni deve essere indicato espressamente che non si tratta di un dispositivo medico o DPI;
- c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi in modo chiaro che la mascherina non garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa e che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di dispositivi medici o DPI (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro);
- d) il produttore deve dichiarare che i dispositivi generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

Se tali prescrizioni non sono rispettate, le mascherine possono essere regolarizzate mediante **sostituzione delle etichette** con quelle a norma. In tal caso, è ammesso lo sdoganamento condizionato, con l'obbligo di tracciabilità e il divieto di immissione in commercio prima della sostituzione.

Per inciso, si rileva che, in via generale, i dispositivi possono essere soggetti a **verifica** anche in una fase successiva allo sdoganamento, dalla Guardia di Finanza. In tali ipotesi, con particolare riferimento alla regolarità della marcatura CE, possono configurarsi anche risvolti di tipo penale, in particolare il **reato di frode nell'esercizio del commercio** di cui all'art. 515 c.p.

Importazione di mascherine: svincolo diretto e celere

Com'è noto, l'Agenzia delle dogane, in attuazione dell'ordinanza 6/2020 con cui il Commissario Straordinario le ha conferito il compito di porre in essere misure necessarie per **accelerare lo svincolo in Dogana** delle merci emergenziali, ha previsto alcune **procedure semplificate di importazione**.

Nello specifico, l'Agenzia, con la Determinazione AD 30 marzo 2020 n. 102131, ha diramato nuove istruzioni per l'importazione con svincolo diretto e celere, prevedendo la necessaria allegazione di una specifica autocertificazione, redatta secondo i due **moduli** scaricabili dal sito dell'Agenzia stessa.

In particolare, è sempre utilizzabile lo **svincolo diretto** per i DPI e i dispositivi medici, qualora tali prodotti siano importati o destinati ai soggetti di cui all'art. 2 dell'ordinanza. Si tratta, com'è noto, di Enti locali, Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, tra cui aziende con codice ATECO non soggetto a sospensione dell'attività produttiva. L'effettivo destinatario della merce deve presentare l'**autocertificazione** in cui attesta che i dispositivi importati sono destinati a un soggetto appartenente alle predette categorie.

L'utilizzo della procedura di svincolo diretto dovrà essere oggetto di **comunicazione** al Commissario Straordinario da parte dell'Ufficio doganale. Nel caso di importazioni dei dispositivi da parte di soggetti diversi da quelli per i quali trova applicazione lo svincolo diretto, l'Ufficio effettuerà una **segnalazione al Commissario Straordinario** affinché venga, eventualmente, disposta la **requisizione** della merce da parte della Dogana.

Per i soli **beni mobili che non siano classificabili come DPI (mascherine chirurgiche)** è altresì utilizzabile lo **svincolo celere**, qualora esse siano destinate a soggetti diversi da quelli per cui è ammesso lo svincolo diretto, compresi soggetti privati, purché “occorrenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19” e tale circostanza deve essere attestata dall'effettivo destinatario con apposita autocertificazione.

In relazione, infine, alle **mascherine generiche** non è utilizzabile né lo svincolo diretto, né lo svincolo celere e l'importazione dovrà avvenire secondo le **modalità ordinarie**.

Inoltre, l'Agenzia delle dogane, ai fini di indicare la corretta classificazione doganale dei DPI e di altri prodotti di maggiore uso nell'attività di contrasto al Covid-19, ha reso disponibile agli operatori le tabelle contenenti i codici di classifica SA ed i corrispondenti codici TARIC da utilizzare in fase di sdoganamento.

Profili fiscali

Con la Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE, la Commissione europea ha concesso l'**esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni da Paesi terzi** di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia. La decisione ha **efficacia** retroattiva e si applica anche alle importazioni già effettuate **a decorrere dal 30 gennaio 2020** e per quelle da effettuare fino al termine del 31 luglio 2020.

L'Agenzia delle dogane, in pari data, ha pubblicato la Determinazione AD 3 aprile 2020 n. 107042, che ha confermato la sospensione di dazi e IVA all'importazione del materiale sanitario necessario per la gestione dell'emergenza, già decisa dall'Amministrazione doganale italiana con il precedente provvedimento datato 27 marzo, individuandone i **soggetti beneficiari**. L'esenzione è prevista, infatti, se le merci sono importate per l'immissione in libera pratica per conto di enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso impegnate nel contrasto della pandemia e le organizzazioni private, se autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Si rende inoltre necessaria l'**autocertificazione** da parte del soggetto destinatario delle merci avente titolo al beneficio.

Con la Circ. AD 8 maggio 2020 n. 6 l'Agenzia delle dogane ha chiarito il campo di applicazione agli acquisti di beni in franchigia effettuati **da soggetti intermediari**, ossia dai mandatari dei soggetti aventi titolo, laddove l'importatore agisca su mandato e per conto dell'ente beneficiario.

Inoltre, con riferimento ai profili interni, si evidenzia che l'art. 124 del decreto Rilancio (DL 34/2020), sulla scia delle raccomandazioni della Commissione europea, ha disposto, in via transitoria, per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale

effettuate **fino al 31 dicembre 2020**, l'esenzione dall'applicazione dell'IVA con diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, ossia con **aliquota pari a zero**. A regime, ossia a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, invece, le cessioni degli stessi beni saranno soggette all'aliquota IVA ridotta pari al 5%. Per effetto della normativa prevista dal DL 331/93 e del DPR 633/72, tali trattamenti impositivi sono applicabili anche agli **acquisti intracomunitari** e alle **importazioni** dei medesimi beni.

Con la Determinazione AD 22 maggio 2020 n. 152373, l'Agenzia delle dogane ha precisato che, con riferimento alle **importazioni**, l'esenzione imposta dal decreto Rilancio va a sostituire, ed estendere, quella già prevista per determinati soggetti beneficiari dalla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE della Commissione europea, prevedendo altresì il **diritto di detrazione in dichiarazione** dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni, ove fosse già stata assolta.

Da ultimo, con la Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12, l'Agenzia delle dogane ha fornito ulteriori chiarimenti, specificando innanzitutto che il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell'art. 124 DL 34/2020 è il **19 maggio 2020**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, la circolare ha risolto un ulteriore dubbio interpretativo, evidenziando che le riduzioni di aliquota stabilite riguardano **i soli prodotti elencati al primo comma** dell'articolo predetto, i quali vanno ad aggiungersi alla tabella A parte II-bis allegata al DPR 633/72, e non possono essere estese a prodotti analoghi, seppur utili a contrastare l'emergenza sanitaria. Nel caso delle mascherine, pertanto, l'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e la successiva applicazione di aliquota al 5% sono previste solo con riferimento alle **cessioni di mascherine chirurgiche e di Ffp2 e Ffp3**, restando dunque **escluse le mascherine generiche**.

Infine, con la recente circolare l'Agenzia delle dogane ha riepilogato in un'apposita tabella allegata i codici TARIC delle merci beneficiarie dell'agevolazione IVA, i quali devono essere preceduti dal Codice Addizionale "Q101" da indicare nella casella 33 del DAU ai fini dell'esenzione e, dunque, fino al 31 dicembre 2020.

Art. 124 DL 34/2020

Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE

Determinazione AD 3 aprile 2020 n. 107042

Utente: ARMELLA SARA

mementopiu.it - 03.06.2020

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.